

ANIMAC: DA UN SOPRALLUOGO COL NOSTRO "INGEGNERE VIRTUALE"

Tre DOCUMENTI che spesso non ci sono!

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Relazione tecnica. Schema dell'impianto. Atto notorio di corretta installazione secondo il manuale di uso e manutenzione. Questi i documenti che il nostro "ingegnere virtuale", inteso come chi è preposto ai controlli e alla verifica della conformità di un impianto alla normativa vigente, spesso non trova al momento del sopralluogo sull'impianto. Complice anche l'intrigo e il guazzabuglio normativo che creano disorientamento anziché chiarezza e trasparenza.

Noi di Animac siamo armati di molto coraggio o, forse, di un po' di faccia tosta, come potrebbe osare qualcun altro, ma, soprattutto, abbiamo un vizio, nobilissimo crediamo.

C'è troppa confusione

Quello di scavare negli argomenti che riguardano il nostro interesse di "aria compressa" e individuare, di tanto in tanto, quei freschi dettagli che rendono "più lampante" un ampio e armonioso intrigo normativo nella sua funzione volta, troppo spesso (o... troppo frequentemente, lo decida il lettore) a creare smarrimento e disorientamento anziché chiarezza e trasparenza in quanti quelle stesse leggi devono applicare.

Nel nostro cauto - ma non troppo - incedere chiediamo, chiediamo e ancora chiediamo insistentemente chiarimenti a "tutto tondo" e trasversalmente agli interessati. Questo per raggiungere una semplice quanto delicata simmetria: far coincidere gli interessi di chi installa gli impianti - siano essi di aria compressa o frigoriferi o di altra natura, data l'estensione della normativa di riferimento - con quelli che tali impianti li acquistano, li

dovrebbero pagare e che avrebbero la pretesa, ragionevole e legittima, di essere completamente in regola con la normativa e in armonia con chi controlla e, a volte, sanziona.

Nell'inciso "a volte" è racchiuso un equilibrio composto di parecchi fattori, tra cui coerenza, buon senso, saggezza, senno, di chi comprende la situazione e cerca di mescolare tali ingredienti, sforzandosi di individuare la meno sfavorevole situazione per non nuocere alle aziende che, fino a prova contraria, sono quelle che permettono all'economia di svilupparsi e, con essa, anche di migliorare il livello della qualità della nostra vita attraverso quel che rimane (ammesso che ne rimanga) del tanto conosciuto reddito al netto della tasse.

Ma è tutto in regola?

Sarebbe, però, fallace e ingannevole pensare che, poiché i controlli sono scarsamente eseguiti dagli enti preposti allo scopo, se non nella loro forma più convenzionale e canonica, il tutto sia realmente in regola quando non sono emesse sanzioni. Infatti, a fronte di un controllo sistematico unicamente volto solo ad alcuni prodotti costi-

tuenti un *impianto* (in carattere corsivo) di aria compressa (leggasi serbatoio), vi è la non lontana eventualità che la vostra *apparecchiatura* (in carattere corsivo) comunque non sia regolare dal punto di vista normativo.

E, se così fosse, si verifica quello che in ambito pubblico (chi esegue i controlli sono persone incaricate di pubblico ufficio) richiama gli estremi del reato di "omissione di atti di ufficio" nei confronti della persona che firma l'avvenuto collaudo o verbale relativo. Purtroppo, non ci è dato di intendere esattamente il contorto meccanismo di un tale atteggiamento, ovvero se esso sia frutto di una banale distrazione del preposto al controllo o una più grave carenza legislativa che non permette di cogliere le innumerevoli sfumature di toni all'interno delle sue espressioni e, per questo, del tutto inapplicabile.

Abbiamo volutamente evitato, per rispetto e stima, di chiamare in causa anche un'altra situazione che si può verificare: quella dell'ignoranza legislativa del preposto al controllo, appunto. Il classico esempio risiede nella parola che caratterizza quello che si definisce come *installazione*.



Più conoscenza

Forse, molti di quanti ci stanno leggendo e ci seguono hanno compreso la differenza tra impianto e installazione, la necessità di marcare CE un impianto o di coinvolgere, nei casi previsti, l'Organismo Notificato.

Ma quanti, effettivamente, conoscono il limite di batteria dei prodotti che installano presso le aziende clienti? Noi, come Animac, crediamo che ci sia volutamente ignoranza sulla questione e che molti interventi non siano delle installazioni, ma dei veri e propri impianti che necessitano del marchio CE. Ma non è ancora stata raggiunta la finalità del lungo preambolo di cui sopra.

Essa può essere individuata evidenziando quali sono, percentualmente, le non conformità che il nostro "ingegnere virtuale", inteso come la persona preposta ai controlli e alla verifica della regolarità e della rispondenza di un impianto alla normativa vigente, nota visitando un'azienda e, magari, non sempre verbalizzando.

Da una nostra indagine eseguita con "l'ingegnere virtuale", vi facciamo conoscere quali sono, a livello documentale, per ora, gli elementi che non si trovano al momento del sopralluogo sull'impianto:

- Relazione tecnica;
- Schema dell'impianto;
- Atto notorio di corretta installazione secondo il manuale di uso e manutenzione.

Mentre si recita l'atto di dolore per tutte le volte che la documentazione obbligatoria prevista dal Dm 329/04, e sopra citata in parte, non è consegnata, con un po' d'indulgenze ce la si può, però, cavare. L'indulgenza che ci salva, anzi che vi salva, è proprio la inapplicabilità per poca chiarezza del decreto 329.

Ovviamente, senza entrare nel merito di quanti conoscono il metodo e le informazioni da inserire nella documentazione richiesta. Ovviamente! Ma non è poi così grave... nel senso che la confusione è veramente tanta! Anche per noi!

Per fortuna - ci si perdoni questa briciola di autoreferenzialità - che esiste Animac, che tutte queste cose può produrle attraverso i suoi consulenti.

COSA OCCORRE IN OGNI CASO FARE**S**e mancano i controlli... M.R.

Per i controlli e i sopralluoghi da parte degli enti preposti, Ispesl e Arpa/Asl, il problema principale, come abbiamo scoperto confermando una percepita aria tra gli addetti ai lavori, è rappresentato dalla mancanza delle risorse umane in quanto non ci sono tecnici a sufficienza.

Nonostante ciò, comunque, l'utente è tenuto a sollecitare le verifiche e, se queste non sono eseguite, bisognerebbe, per legge, fermare gli impianti fino a verifica avvenuta.

La figura che viene introdotta, in questo caso, è il responsabile della sicurezza e la normativa applicabile il Dm 626/94.

Infatti, il datore di lavoro deve mantenere efficienti i propri impianti e deve, pertanto, chiamare un tecnico competente affidandogli l'incarico di verificare la rispondenza alla normativa. E' chiaro - ma anche opportuno sottolinearlo - che le verifiche eseguite nella maniera suddetta non sostituiscono le verifiche obbligatorie di legge, come indicato e descritto all'interno del Manuale di uso e manutenzione dei prodotti utilizzati.

Se, ad esempio, nel Manuale è scritto che i serbatoi devono essere verificati con controllo spessimetrico annualmente, ogni anno dovrà essere effettuato questo tipo di prova da un tecnico abilitato secondo la norma EN 473.

Come dire: nulla è stato lasciato al caso. Anche quando la confusione regna sovrana. Per cui, è meglio darsi da fare.

E C'È ANCHE L'ARRESTO**P**ed, sanzioni salate M.R.

Si ricorda, in breve, l'importanza dell'articolo 18 della Ped riguardante le sanzioni previste in caso di inadempimento legislativo. E' bene non confidare sulla scarsità dei controlli, per non adeguarsi alla Direttiva: la diffusa illegalità - che, attualmente, si riscontra nel settore - non è considerata valida attenuante dal Giudice.

Le sanzioni introdotte riguardano il fabbricante o il suo mandatario che produce e commercializza attrezzature a pressione o insiemini non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato I, ovvero il cui tipo non sia stato sottoposto alle valutazioni di conformità previste.

La violazione di tali obblighi, oltre a generare le responsabilità civili e penali in caso di incidente, è punita in modo tutt'altro che irrilevante: si passa, infatti, dalla sanzione amministrativa - vale a dire pecuniaria, da 15 a 90 milioni di euro - sino ai 3 anni di reclusione. L'argomento - come si vede, di attualissima importanza - sarà trattato in modo approfondito nei prossimi numeri. Ma, intanto, è opportuno tenerlo ben presente.